



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 17 gennaio 2002

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, dei Rappresentanti dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio e sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale prof. Emidio Frascione, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 17 gennaio 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 19

### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

**Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia**: violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 6 bis comma 1 del C.G.S. previgente e dell'art. 1 comma 1, in relazione all'art. 10 comma 1 del C.G.S. in vigore;

**Soc. BRESCIA**: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

#### Il deferimento

Con provvedimento del 9/11/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Corioni, Presidente della Soc. Brescia, per violazione dell'art. 1, n. 1, in relazione all'art. 6 bis, n. 1, del C.G.S. previgente e dell'art. 1, n. 1, in relazione all'art. 10, n. 1, del C.G.S. in vigore, nonché la Soc. Brescia per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente ai sensi dell'art. 2, n. 4, del C.G.S., per aver intrattenuto rapporti con esponenti di gruppi organizzati di tifosi

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Brescia ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che le violazioni contestate non sussisterebbero e, comunque, non sarebbero punibili in quanto realizzate per evitare danni a sé o alla Società; in secondo luogo, che il rapporto tenuto con una frangia della tifoseria si sarebbe realizzato su iniziativa di un ex dirigente della Società.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per 1 mese e all'ammenda di € 10.000,00 per il Corioni e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Brescia.

È comparso altresì il difensore dell'incolpato che ha illustrato ulteriormente i motivi della memoria difensiva.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che non possono essere accolte né la richiesta di rinvio della discussione avanzata dal difensore dell'incolpato, trattandosi non di un legittimo impedimento dello stesso, bensì di un impedimento personale, né le istanze istruttorie, perché non rilevanti ai fini della decisione.

Nel merito, la Commissione osserva che il comportamento del Corioni è sanzionabile.

Risulta dagli atti dell'Ufficio Indagini che l'incolpato, in più occasioni distinte nel tempo e con diverse modalità, ha intrattenuto rapporti con esponenti di gruppi organizzati di tifosi in violazione dell'art. 6 bis, n. 1, del C.G.S. previgente e dell'art. 10, n. 1, del C.G.S. in vigore dal 9/8/2001.

Tale comportamento integra anche la violazione dell'art. 1, n. 1, del C.G.S., secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Alla responsabilità dell'incolpato segue quella diretta della Società di appartenenza, ai sensi dell'art. 2, n. 4, del C.G.S.

In relazione alla portata dei fatti e tenuto conto della situazione di forte tensione nella quale è venuto ad agire l'incolpato, delle pressioni subite dai tifosi e del comportamento tenuto successivamente, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Luigi Corioni e alla Soc. Brescia la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ciascuno.

**Sig. Serse COSMI – Allenatore Soc.Perugia:** violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S., vigente all'epoca;

**Soc. PERUGIA:** violazione art. 6 comma 2 C.G.S., vigente all'epoca, per responsabilità oggettiva.

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 26/11/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Serse Cosmi, allenatore tesserato per la Soc. Perugia, per violazione dell'art. 1, comma 1, e 3, comma 1, del C.G.S. previgente, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di altre persone e società operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. previgente, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Perugia e il Cosmi hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Cosmi, da una parte, non sarebbero state rese pubblicamente e, dall'altra, non avrebbero alcun contenuto di specifica lesività della reputazione di tesserati a causa della loro indeterminatezza e genericità. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 10.000,00 per il Cosmi e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Perugia.

È comparso altresì il Cosmi con il suo difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentito l'interessato, rileva che le dichiarazioni del Cosmi fatte il giorno 14/3/2001 in uno studio televisivo e diffuse dalla trasmissione televisiva "Striscia la notizia" il giorno 15/3/2001 sono censurabili.

Le frasi pronunciate, infatti, contengono rilievi lesivi della reputazione di altri tesserati e di una Società, in quanto, nella sostanza, fanno riferimento ad illeciti e irregolarità che non hanno trovato alcun riscontro in sede di accertamento da parte dell'Ufficio Indagini e che lo stesso incolpato ha riconosciuto prive di fondamento: esse dunque, travalicando il lecito diritto di critica, si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cosmi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della assenza di precedenti specifici per il Cosmi, e del suo comportamento di fattiva collaborazione nel corso dell'intero procedimento, nonché della circostanza che le dichiarazioni sono state rese in un contesto privato e non pubblico e che, comunque, non vi è la prova che esse siano state rese alla presenza di più persone, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Serse Cosmi e alla Soc. Perugia la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 ciascuno.

**Sig. Claudio PUGLISI – Assistente C.A.N. A/B:** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 3/1/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Claudio Puglisi, Assistente arbitrale della Sezione AIA di Voghera, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere proferito, nel corso della gara Atalanta-Parma del 16/12/2001, una frase irrispettosa espressiva di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Stephen Appiah, tesserato per la Soc. Parma.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che in realtà sarebbero state pronunciate due frasi diverse e distinte da quella imputatagli e che, di conseguenza, si sarebbe trattato di un malinteso; in secondo luogo che, comunque, sarebbero stato fatto tutto il possibile per chiarire la vicenda. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la sua condanna alla sanzione dell'inibizione per 4 mesi.

È comparso altresì il Puglisi insieme al proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva dalle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini dai calciatori Sartor, Nakata e Appiah, nonché dal direttore di gara Cesari e dal quarto ufficiale di gara Calcagno, risulta che, durante la gara, mentre stava correndo lungo la linea laterale e seguendo con lo sguardo l'azione, l'incolpato è inciampato sulla gamba del calciatore Appiah che stava svolgendo esercizi di riscaldamento e di allungamento dei muscoli a terra. Dalle dichiarazioni rese dal calciatore Sartor, inoltre, risulta che il Puglisi, dopo essersi rialzato da terra, si è rivolto a Cesari pronunciando nei confronti dell'Appiah l'espressione "nero bastardo". Tale circostanza, però, non viene confermata dalle dichiarazioni del Cesari, il quale ha riferito che l'incolpato ha utilizzato il termine "nero" per identificare il calciatore in cui era inciampato, escludendo di aver sentito, nel corso di tale conversazione, il termine "bastardo".

Tutti gli altri tesserati sentiti dall'Ufficio Indagini non hanno fornito indicazioni sull'episodio.

Ne deriva che la contraddittorietà delle dichiarazioni degli unici soggetti che hanno assistito al fatto è tale da non fare emergere la prova certa sull'accadimento del fatto stesso.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Claudio Puglisi dall'addebito contestato.

Il Presidente: f.to *StefanoAzzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 27 gennaio 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 GENNAIO 2002

IL SEGRETARIO  
VICARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE  
Adriano Galliani